

# CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

- 1) Il ruolo dell'avvocato nell'ascolto del richiedente asilo: l'audizione avanti la Commissione Territoriale
- 2) La redazione del ricorso avverso il diniego della Commissione Territoriale: nuova audizione personale, credibilità, Country of Origin Information

# Status di rifugiato

Convenzione di Ginevra (L. 775/54)

**«Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non possa o, per il timore sopra indicato, non voglia ritornarvi» (art. 1, lett. a)**

# **Atti di persecuzione (art. 7 D. Lgs. 251/07)**

- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;**
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;**
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;**
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;**
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;**
- e bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale**
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.**

# Motivi di persecuzione (art. 8 D. Ls. 251/07)

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti devono essere riconducibili ai seguenti motivi:

- ▶ "**razza**": si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- ▶ "**religione**": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

- **"nazionalità"**: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- **"opinione politica"**: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali agenti persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

- **«particolare gruppo sociale»**: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, **un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale (...); ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere**

## Responsabili della persecuzione

- a) lo Stato
- b)* i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c)* soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere *a)* e *b)*, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Nelle situazioni in cui la minaccia di subire un'offesa provenga da attori non statali, sussiste persecuzione nel caso in cui lo Stato non possa o non voglia fornire protezione contro tale offesa. Gli attori non statali, ivi compresi i membri della famiglia, i vicini di casa o la comunità intesa nel senso più ampio, possono essere direttamente o indirettamente coinvolti in atti persecutori, come ad esempio in atti intimidatori, molestie, violenze domestiche o altre forme di violenza fisica, psicologica o sessuale

(Linee Guida UNHCR)



## La protezione sussidiaria

Per il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese

## Danno grave

- a)* la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b)* la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c)* la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

*“ La signora xxxxxxxxx , nata xxxxxxxxx in Nigeria il xxxxxxxxx , è stata presa in carico presso il Centro Mamre a seguito di tre incontri di mediazione etnoclinica inizialmente richiesti dagli operatori dell'accoglienza della Cooperativa xxxxxxxxx*

*Gli incontri sono stati effettuati con l' équipe del Centro Mamre: la dott.ssa xxxxxxxxx, psicologa psicoterapeuta, la dott.ssa xxxxxxxxx, antropologa, la signora xxxxxxxxx, mediatrice etnoclinica e la dott.ssa xxxxxxxxx, medico internista, unitamente agli operatori della Cooperativa xxxxxxxxx.*

*La richiesta degli operatori della Cooperativa era motivata dal terrore dimostrato da xxxxxxxxx nei confronti dell'intervento chirurgico che dovrà subire come conseguenza di un complesso percorso sanitario che ha visto susseguirsi, nel periodo tra il 2016 e il 2019, diverse ospedalizzazioni e diversi interventi **a carico dell'apparato riproduttivo.***

*Il quadro clinico riscontrato, riferibile alla condizione di "Fibromiomatosi a nodi multipli", ha reso necessari diversi ricoveri e interventi per la rimozione dei miomi. **A più riprese la gravità del quadro emorragico è stata tale da mettere a rischio la vita di xxxxxxxxx.***

*Quello che xxxxxxxx ha vissuto è stato un continuo aggravarsi della sua condizione di salute che, in particolare per i continui e necessari interventi all'utero, le rimandavano indicazioni di evitare le gravidanze per il forte rischio che queste avrebbero potuto comportare.*

*Di fatto, è molto probabile che la signora non possa più avere figli, realtà che lei rifiuta nettamente anche a seguito della perdita di due figli gemelli e di un aborto spontaneo in gravidanza avanzata. xxxxxxxx vive con profonda sofferenza questi eventi dei quali racconta con fatica.*

*In Nigeria la discriminazione nei confronti delle donne in età fertile che non hanno figli vivi è un dato conosciuto. Non avere figli non è una questione privata ma un pesante marchio pubblico con conseguenze complesse e spesso devastanti. Una donna senza figli non ha alcun valore all'interno della società nigeriana e viene rigettata dalla comunità e dalla stessa famiglia”*

# Stregoneria in Nigeria

“Easo Country of Origin Information report: targeting of individuals”,  
November 2018

*La convinzione che esistano forze vitali o poteri soprannaturali che potrebbero essere impiegati da coloro che li hanno acquisiti per influenzare il comportamento di una persona. [...] La comunità nigeriana impiega la stregoneria come metodo per ottenere spiegazioni a fenomeni incomprensibili che accadono all'interno del loro entourage. La gente comune è ignara delle cause delle malattie e di altri fenomeni naturali, v'è pertanto l'usanza di consultarsi con sciamani per ottenere le risposte”*

**«Molteplici fonti riferiscono la credenza che le malattie mentali siano causate da forze soprannaturali o spirituali, come la stregoneria, gli spiriti diabolici e gli dei (che puniscono la persona per i suoi peccati). [...] “le persone malate di mente sono spesso considerate come pericolose, sospette, instabili, inaffidabili, irresponsabili e assassine»**

**(Rapporto EASO 2018)**

**«I Miti che circondano queste malformazioni del palato sono diffusissimi in Nigeria. I genitori e gli individui che hanno avuto queste malformazioni del palato spesso hanno sperimentato stigmatizzazioni o situazioni di disuguaglianza sociali, dovute alla percezione e alla miscredenza popolare su queste patologie»**

**US National Institutes of Health” della National Library of Medicine  
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5343627/>**

# Fonti e giurisprudenza rilevanti sul tema

- Art.8 comma 2, D. Lgs. 251/2007

Nell'esame del fondato timore di persecuzione deve ritenersi **irrilevante** *“che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni”*

- Cass, Sez. I Civile, ordinanza n. 1756/2020:

*“Il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell'accusa ma deve invece accertare, ai sensi degli artt. 8, comma 2 e 14, lett.c), del D. Lgs. n. 251 del 2007, se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero nel caso di rientro in patria (cfr. in termini Cass. 2875/2018)”* .

➤ **Cass., sez. I civile, ordinanza del 15 maggio 2019, n. 13088/2019**

*“Anche a prescindere dall’effettiva riconducibilità degli eventi luttuosi familiari alle attività magico-stregoniche della vedova del nonno o più prosaicamente ad atti di avvelenamento da parte sua [...] il convincimento soggettivo dell’ [OMISSIS] di essere vittima, con la sua famiglia, di sortilegi e malefici, le conseguenze almeno psico-somatiche di tale convincimento (difficoltà di parola), e soprattutto l’atteggiamento delle autorità tradizionali locali (anziani e sciamano), per pur avendo ascoltato il ricorrente si erano riconosciuti impotenti a garantirgli protezione, inducendolo invece a fuggire, quale unica soluzione per sfuggire alla persecuzione stregonica [...] Tale complesso di elementi, opportunamente calato in contesto tribale, dominato da credenze arcaiche e superstizioni, ben può concretizzare una particolare condizione di vulnerabilità soggettiva di colui che si ritenga oggetto di malefici»*



➤ Trib. Torino, Sez. IX Civ., decreto n. 741/2020 del 03.02.2020

### In merito alla credibilità della sussistenza del fenomeno

- Dalle COI consultate emerge che le persecuzioni conseguenti ad accuse di stregoneria possano essere ricondotte, anche non ad un **reale** credo religioso espresso dall'individuo oggetto di persecuzione o la sua **effettiva** partecipazione ad un gruppo sociale (nel caso di specie quello delle “streghe”), **ma piuttosto alla percezione che ne hanno i persecutori;**
- **Ciò che viene in rilievo è la credenza diffusa e radicata, all'interno di una determinata comunità o di un gruppo di persone, che un soggetto – molto spesso di sesso femminile – sia da considerarsi una “strega”**(l'UNHCR sottolinea come, nella valutazione della persecuzione determinata dalle accuse di stregoneria, sia particolarmente importante tenere in considerazione l'appartenenza di genere (<http://www.refworld.org/docid/4a54bbefd.html>))

## In merito alla credibilità dei timori di persecuzione individuale

- **Riscontri esterni ulteriori forniti dalla testimonianza resa dal signor xxxxxxxxxxxxxx, cugino della ricorrente, che dal 5.5.2018 al 2.6.2018 si trovava in Costa d'Avorio, e dall'assistente sociale di riferimento**
- COI su modalità di trasmissione della stregoneria: è infatti credenza diffusa, anche in Costa d'Avorio, che i “poteri magici” vengano ereditati dalla famiglia, in particolare attraverso il lato femminile;
- **Fondatezza del timore della ricorrente di subire trattamenti di emarginazione perché verrebbe considerata una strega per essere madre di una minore già ritenuta tale, e pertanto associata ad uno specifico gruppo sociale;**

# Mutilazioni genitali femminili: protezione dei familiari

**CGUE, C-652/16, Ahmedbekova, EU:C:2018:801, par. 51**

Interpretazione art. 4 Direttiva 2011/95/UE “nel senso che, nell’ambito dell’esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, **si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest’ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce»**

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 21/01/2020) 27/08/2020, n. 17954

- Fondata questione proposta sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b): non appare approfondita la questione delle conseguenze cui sono esposti i genitori che rifiutano la pratica della mutilazione genitale delle figlie, pur in presenza di elementi utili al riguardo presenti in atti.
- il Collegio subalpino si limita a rilevare che le **Autorità statali del Mali proibiscono detta pratica**, ma contemporaneamente lo stesso Collegio opera cenno a COI che rappresentano come socialmente sia ancora forte la pressione per costringere i **genitori a seguire detta pratica**: esisteva in atti elemento di conforto alle dichiarazioni rese dal richiedente circa il pericolo, cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, in dipendenza delle pressioni sociali a seguire la consuetudine ritenuta ancora obbligatoria;
- Necessità di approfondimento istruttorio sul punto da parte del Giudice di merito

# Appartenenza al gruppo sociale dei minori vittime di gravi violenze fisiche e di traumi psicologici

"Lineeguida UNHCR sulla protezione internazionale. Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli I(A) 2 e I(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati " (cfr. <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee-guida-sulla-protezione-internazionale.pdt>):

- I minori tendono a soffrire di più quando esposti a situazioni ostili, a credere a minacce improbabili o a essere emotivamente colpiti da circostanze a loro poco familiari. **Ricordi di eventi traumatici possono permanere in loro esponendo/i ad un maggiore rischio di danni futuri;**
- certi atti fisici, sessuali e mentali di violenza domestica possono essere considerati forme di persecuzione;
- l'appartenenza del richiedente ad un gruppo sociale costituito da minori non cessa necessariamente solo perché l'infanzia termina. Le conseguenze derivanti da/l'essere stati precedentemente membri di tale gruppo sociale potrebbero perdurare anche se il fattore chiave di tale identità (la giovane età del richiedente) non è più applicabile«;
- ai sensi dell'art. 3, co. 4, D.Lgs 251/2007, il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni costituisce serio indizio della fondatezza del timore del richiedente;
- ai sensi dell'art. 9, co. 2-Bis, D. Lgs. 251/07, il rifugiato può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza

# Rilevanza traumi subiti nei Paesi di transito

## ■ Riconoscimento protezione umanitaria

“l'art.19 comma 2 bis d.lgs. 286/1998 ... nell'individuare, ai fini del divieto di espulsione e di respingimento, le «**categorie vulnerabili**» di soggetti, dà rilievo alle «**gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali**» disponendo che, per tali persone, il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione «sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate»”, ha affermato che: “Nel caso di specie, non risulta essere stata compiuta alcuna valutazione del fatto (dedotto in giudizio sin dal primo grado) rappresentato dalla **violenza sessuale subita, non nel Paese d'origine, ma in Libia, Paese di transito ed anche di permanenza per un biennio, potenzialmente idoneo, ove vagliato, quale elemento in grado di ingenerare nella persona un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla suddetta condizione di vulnerabilità ed ad essere quindi ostativa ad un rientro nel Paese d'origine** (nel caso di specie il Ghana). Va poi aggiunto che la valutazione espressa dalla Corte d'appello in ordine alla non credibilità del racconto della richiedente non è riferita al suddetto fatto specifico, la violenza subita in Libia”

Cass., Sez. I, ord. n. 13096/2019 del 15.5.2019; Cass., Sez. I Civ., ord. del 27.2.2020 n. 1756; Cass., ord. 13565/2020 del 2.7.2020; Cass., ord. 20894/2020 del 30.9.2020; Cass. n. 750/2021 del 21.1.2021; Cass., Sez. Lavoro, ord. 13653/2021 del 19.5.2021

# Rilevanza traumi subiti nei Paesi di transito

- Riconoscimento protezione sussidiaria

*"Qualora il richiedente asilo deduca l'esistenza di un suo specifico radicamento in un contesto territoriale diverso da quello di origine, il giudice di merito dovrà esaminare la domanda di protezione, tanto ai fini previsti dall'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251 del 2007, quanto in relazione all'apprezzamento della vulnerabilità del richiedente, facendo riferimento al Paese di effettiva provenienza, e non invece a quello di origine, poiché il rimpatrio dev'essere eseguito verso il contesto territoriale, anche diverso da quello di nascita, nel quale il richiedente abbia avuto il suo stabile domicilio ed il centro dei suoi interessi prima dell'emigrazione".*

Cass, Sez. II Civ., ord. 6047/2021 del 4.3.2021

# La valutazione della credibilità ed il ruolo delle COI

Orientamento più restrittivo

«Il giudizio di non attendibilità del dichiarante esime il giudice dall'onere di cooperazione nell'acquisizione della prova che si atteggi come ulteriore vaglio di credibilità del richiedente asilo, in particolare con riguardo all'acquisizione, da parte del giudice, di aggiornate informazioni sul Paese d'origine del ricorrente...il potere/dovere istruttorio del giudice non sorge in presenza di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili, e non si richiede, pertanto, alcun approfondimento istruttorio".

Cass. 5224 e 7333/2015 e Cass.16925/2018



## ■ Orientamento più recente

Cassazione civile sez. III - 12/05/2020, n. 8819

Cassazione civile, sez. II - 14/5/2021 n. 13165

- sul piano strettamente logico, prima ancor che cronologico, l'accertamento della situazione del paese di origine deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente;
- qualsiasi valutazione di non credibilità della narrazione non può in alcun modo essere posta a base del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege: *«Quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente asilo, sicchè risulta frutto di un evidente paralogismo l'equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell'obbligo di cooperazione»;*
- Esame delle COI come parte integrante del giudizio di credibilità, in particolare della valutazione della coerenza esterna del racconto: necessità di evitare valutazioni puramente soggettive, ancorando le opinioni a dati fattuali
- Esame delle COI non riferito esclusivamente all'ambito di applicazione dell'art. 14, lett. c);
- Esclusione dell'onere di cooperazione istruttoria solo se manca indicazione di fatti storici idonei a renderne possibile la valutazione

## CREDIBILITÀ VITTIME DI TRATTA

Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n. 2464 del 3.2.2021

- Le contraddizioni, per essere rilevanti, devono concernere **il nucleo essenziale** del racconto, **non elementi secondari**;
- In particolare, contraddizioni presenti nel racconto della vittima, o potenziale vittima, di tratta, devono essere apprezzate dal giudice di merito tenendo conto della sua particolare condizione di vulnerabilità, che si esprime innanzitutto nella **difficoltà di riferire, di fronte ad estranei, una storia che è evidentemente incentrata su vicende assolutamente personali, sulle quali -soprattutto in determinati ambiti culturali- può esservi un particolare riserbo,**
- la modifica di alcuni elementi del racconto della vittima può ritenersi consustanziale al senso di insicurezza, alla vergogna provata dalla richiedente, alla disistima personale ed alla mancanza di fiducia negli altri causata da quanto subito, alla difficoltà di relazionarsi -su vicende profondamente personali- con persone sconosciute che mai sono state incontrate prima;

- Il fatto che in sede giudiziaria vengano forniti dettagli che non erano stati indicati innanzi alla Commissione, si può giustificare alla luce di una progressiva acquisizione di un senso di fiducia, legato alla cessazione del pericolo al quale la donna era stata esposta, o sentiva di esser stata esposta;
- La Commissione ed il giudice di merito non possono fondare la valutazione della storia soltanto sulla credibilità soggettiva del richiedente: *«Il giudice è tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del Paese di origine, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del fumus persecutionis può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato»*;
- Applicazione del principio anche al caso del richiedente omosessuale che, in una prima domanda di protezione, non faccia menzione della circostanza (Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 4522 del 05/03/2015);
- quando nel giudizio di merito "emerge un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest'ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all'esistenza di a/legazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del 04/11/2020, Rv. 659572).

# Credibilità della narrazione del richiedente e protezione umanitaria

*“Il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente ... non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di vulnerabilità, da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente”*

Cass. 18 aprile 2019, n. 10922

Cass., sez. VI civ., n. 2455/2020

Cass, sez. II civ, n. 15390/2020

## Il rinnovo dell'audizione personale in sede giurisdizionale

- Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 21584 del 7.10.2020
- Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 26124 del 17.11.2020

Punto di partenza:

**Principio dell'effettività della tutela giurisdizionale**, sancito dall'art. 46 par. 1 direttiva 2013/32, alla luce del quale va letto anche l'art. 16 (contenuto del colloquio personale) della direttiva procedure (2013/32/UE), secondo cui "Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2011/95/UE nel modo più completo possibile. **In particolare, il richiedente deve avere l'opportunità di spiegare l'eventuale assenza di elementi e/o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni**".

Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, **ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che:**

- a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda;**
- b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente;
- c) Il richiedente presenti istanza di audizione personale nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (ove il giudice di merito ometta di pronunciarsi sull'istanza di audizione formulata dal richiedente, tale omissione è parimenti censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione)**